

ACCORDO TERRITORIALE DI II° LIVELLO DEI SETTORI COMMERCIO E
TURISMO PER LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA CRISI NELLA PROVINCIA
DI BELLUNO

Il giorno 27 maggio 2009, presso la sede dell'Associazione del Commercio
Turismo Servizi e PMI della Provincia di Belluno

Tra

L'Associazione del Commercio Turismo Servizi e PMI della Provincia di
Belluno, rappresentata dal Presidente Franco Debortoli, dal Vice Presidente
Sandro Lavanda, assistiti dal Direttore Luca Dal Poz e da Marino Mellere;

L'Associazione Albergatori di Cortina, rappresentata dal Presidente Roberto
Cardazzi, assistito da Andrea Ruatti

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del Terziario e del Turismo,
rappresentate dai Sigg.ri:

Dario De Biasi	Segretario Provinciale della FILCAMS – CGIL e
Fulvia Bortoluzzi	segreteria FILCAMS – CGIL
Stefano Calvi	Segretario Provinciale della FISASCAT – CISL
Renato Candeago	Segretario Provinciale della UILTuCS – UIL


L'Ente Bilaterale Provinciale rappresentato dal Presidente Adelchi Viale.

Premesso

- Che la grave crisi economica che sta attraversando il paese si manifesta con punte di difficoltà anche nel territorio bellunese coinvolgendo, tra gli altri il settore terziario e particolarmente il comparto del turismo;
- Che le parti condividono integralmente l'avviso comune sottoscritto il 25 marzo 2009 a livello nazionale e si impegnano a sollecitare le Istituzioni al fine della sua applicazione;
- Che le OOSS e le Associazioni Datoriali hanno sottoscritto a livello provinciale un documento in data 16/02/2009 nel quale si auspica la sottoscrizione di accordi di settore finalizzati alla salvaguardia occupazionale, l'utilizzo degli strumenti alternativi rispetto a mobilità e licenziamento dei lavoratori a fronte di situazioni temporanee di crisi;
- Che conseguentemente è a forte rischio la continuità di diverse imprese dei settori determinando la perdita del patrimonio professionale espresso da tutti gli addetti in essi occupati;
- In tale situazione detti settori sono, per la maggioranza delle imprese, ad oggi, carenti della possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali erogati dal sistema pubblico;
- Che obiettivo comune delle parti è la salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità anche sostenendo il reddito dei lavoratori.
- Che l'Ente Bilaterale del Commercio e del Turismo della Provincia di Belluno, di seguito Ebicomtur ha già previsto, regolamentato ed erogato, tra i suoi interventi misure di sostegno al reddito dal 2005;

Tutto ciò premesso le parti, condividendo l'opportunità di privilegiare strumenti che consentono il mantenimento dei livelli occupazionali con espresso riferimento a situazioni aziendali di difficoltà che si determineranno nel corso del 2009, convengono quanto segue:

- a) In caso di crisi aziendale e/o occupazionale l'azienda comunicherà alle OOSS di categoria, presso l'Ente Bilaterale Provinciale, anche per il tramite della propria Associazione Datoriale lo stato di crisi per effettuare una valutazione congiunta dei possibili strumenti di gestione della crisi individuati prioritariamente e laddove organizzativamente possibile, nei contratti di solidarietà e/o nella sospensione del rapporto di lavoro anche a rotazione.
- b) Nell'anno 2009 EBICOMTUR in aggiunta agli stanziamenti già previsti nel bilancio preventivo 2009 a seguito dell'accordo integrativo provinciale del 2005 a sostegno del reddito per i lavoratori licenziati o sospesi, destinerà un finanziamento straordinario per supportare le decisioni di sostegno al reddito di cui al presente accordo.
- c) Al fine di accedere agli interventi straordinari previsti dalla presente intesa, ivi compresa la CIGS in deroga, dovrà essere sottoscritto un Accordo sindacale con le OOSS datoriali e dei lavoratori dipendenti firmatari dell' accordo e l'azienda tramite il titolare o legale rappresentante, con la possibile assistenza della propria associazione di rappresentanza e/o dal proprio consulente del lavoro. In tale accordo saranno specificati la tipologia degli interventi necessari, i motivi, i nominativi dei lavoratori interessati e la eventuale durata di corresponsione degli interventi previsti in costanza di rapporto di lavoro. L'accordo sindacale sarà stipulato presso la sede dell'Ente Bilaterale. Ad esso dovrà essere allegata l'apposita modulistica predisposta da EBICOMTUR.
- d) Nel caso in cui le OOSS firmatarie del presente accordo vengano a conoscenza di situazioni di crisi aziendali che comportino o possano comportare riduzioni di personale o dell'orario di lavoro, previa comunicazione ad Ascom Belluno, convocheranno presso la sede dell'Ente Bilaterale le aziende al fine di trovare le soluzioni più opportune per il mantenimento dei livelli occupazionali in applicazione del presente accordo. Gli interventi previsti sono riservati ai dipendenti con un'anzianità di servizio non inferiore a tre mesi presso la stessa azienda e versanti all'Ente Bilaterale ed in possesso dei requisiti per l'accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria o ridotta.
- e) **INTERVENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO DEI LAVORATORI SOSPESI PER CRISI AZIENDALE** In caso di crisi che determini la necessità di sospendere la prestazione lavorativa, EBICOMTUR riconoscerà al lavoratore sospeso per una durata massima di 90 giorni annui un intervento integrativo lordo dell'indennità di disoccupazione spettante pari al 22% dell'indennità stessa. Detta indennità è sostitutiva della misura già prevista per "Lavoratori licenziati o sospesi per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 50 dipendenti" già prevista da EBICOMTUR, gli interventi saranno corrisposti ad erogazione avvenuta dell'ammortizzatore sociale da parte dell'Inps.



f) **ACCESSO ALLE INTEGRAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO**

L'accesso alle integrazioni di sostegno al reddito di cui al presente accordo sarà previsto ai lavoratori delle aziende regolarmente iscritte e contribuenti all'Ente Bilaterale dal 1 gennaio 2007 o da almeno 18 mesi, se di costituzione successiva e che applichino integralmente i CCNL, i contratti e accordi integrativi provinciali.



Nel caso di aziende non già iscritte all'Ente Bilaterale è prevista la possibilità di accesso alle integrazioni al reddito di cui al presente accordo a fronte dell'iscrizione e del pagamento di un contributo di ingresso pari agli arretrati dal 1 gennaio 2007 o da almeno 18 mesi dalla data se di costituzione successiva. L'Ente Bilaterale tramite la prevista commissione delle parti fornirà l'assistenza tecnica a tutte le aziende, anche se non rientranti nell'intervento finanziario dell'Ente purché iscritte ad EBICOMTUR.

Le parti, visto il contenuto innovativo del presente accordo e l'eccezionalità del contesto economico, convengono:


- Di valutare l'opportunità di interventi di qualificazione e riqualificazione professionale per i lavoratori sospesi o in cassa integrazione.
- Di monitorare periodicamente gli interventi finanziati o di introdurre eventuali correttivi al presente accordo anche alla luce di modifiche della situazione e/o all'evoluzione del quadro normativo legislativo e/o contrattuale, nazionale, regionale, provinciale.
- Di impegnarsi comunque ad incontrarsi entro il 31 ottobre 2009 per valutare la necessità di introdurre correttivi e eventualmente prorogare il presente accordo anche per l'anno 2010.

Letto, confermato e sottoscritto

Ascom



Associazione Albergatori
Cortina




Filcams-CGIL




Bot. E. de

Fisascat-CISL



UiltUcs- UIL



Ente Bilaterale
Provinciale

